

**DIRETTIVA 2004/70/CE DELLA COMMISSIONE****del 28 aprile 2004****che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 dell'Atto di adesione del 2003 rimanda all'allegato II dello stesso, nel quale sono elencati gli adattamenti dell'acquis in funzione dell'adesione. L'allegato II prende tuttavia in considerazione, in linea di massima, unicamente gli adattamenti di atti adottati prima della data limite dei negoziati di adesione, ovvero il 1° novembre 2002.
- (2) Si rendono comunque necessari ulteriori adattamenti dell'acquis, in particolare di atti adottati successivamente alla data di cui sopra nonché di atti che non è stato possibile inserire nell'allegato II o che necessitano nuove modifiche, in seguito ad un cambiamento delle circostanze.
- (3) La direttiva 2000/29/CE ha subito diverse modifiche dopo il 1° novembre 2002 riguardo ad alcune disposizioni già oggetto di adattamenti nell'Atto di adesione del 2003.
- (4) L'Atto di adesione del 2003 riconosceva alla Lituania lo status di zona protetta nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus per un periodo limitato con scadenza al 31 marzo 2006. Risulta opportuno modificare il testo di cui all'allegato IV onde tener conto dei cambiamenti apportati dall'Atto di adesione.
- (5) L'Atto di adesione del 2003 riconosceva alla Lettonia, alla Slovenia e alla Slovacchia lo status di zona protetta nei confronti della Globodera pallida (Stone) Behrens per un periodo limitato fino al 31 marzo 2006. Risulta opportuno modificare il testo di cui all'allegato IV onde tener conto dei cambiamenti apportati dall'Atto di adesione.

- (6) L'Atto di adesione del 2003 riconosceva a Malta lo status di zona protetta nei confronti del Citrus tristeza virus (varietà europee) per un periodo limitato fino al 31 marzo 2006. Risulta opportuno modificare il testo di cui all'allegato IV onde tener conto dei cambiamenti apportati dall'Atto di adesione.
- (7) Ai fini della chiarezza, è auspicabile riunire in un testo unico alcune delle modifiche apportate dal 1° novembre 2002. È opportuno che gli Stati membri dispongano di un congruo lasso di tempo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente direttiva che si discostano dalla normativa in vigore.
- (8) La direttiva 2000/29/CE deve pertanto essere modificata in conformità.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue:

- 1) gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva;
- 2) l'allegato IV, parte B, è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'allegato II della presente direttiva entro il 1° giugno 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/31/CE della Commissione (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacca, alla data di entrata in vigore dello stesso.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

Gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

1) il testo di cui all'allegato I, parte B, lettera b), punto 1, è sostituito dal seguente:

«1. Beet necrotic yellow vein virus	DK, F (Bretagna), FI, IRL, LT, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
-------------------------------------	--

2) Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera b), punto 2, è sostituito dal seguente:

«2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguigelmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»
--	---	---

3) La parte B dell'allegato III è modificata come segue:

a) il testo di cui al punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguigelmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»
--	---

b) il testo di cui al punto 2 è sostituito dal seguente:

<p>«2. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: <i>Cotoneaster</i> Ehrh. e <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda <i>Erwinia amylovora</i>(Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2</p>	<p>E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusìa, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»</p>
--	---

4) La parte B dell'allegato IV è modificata come segue:

a) al punto 20.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

b) al punto 20.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

c) il testo di cui al punto 21 è sostituito dal seguente:

<p>«21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e all'allegato III, parte B, punto 1, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure</p> <p>b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure</p> <p>c) che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais, oppure</p> <p>d) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure</p>	<p>E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusìa, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»</p>
---	---	---

- e) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo:
- aa) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km<sup>2</sup>, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale "zona tampone" saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la "zona tampone", saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1° maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e
- bb) ufficialmente approvato, come la "zona tampone", prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e
- cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:
- due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre;
  - e
  - una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e

	<p>dd) in cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.</p> <p>Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 1° aprile 2005, le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in "zone tampone" ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1° aprile 2004.</p>	
--	--	--

d) il testo di cui al punto 21.3 è sostituito dal seguente:

<p>«21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari</p>	<p>Prova documentata che gli alveari:</p> <p>a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure</p> <p>b) sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais, oppure</p> <p>c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure</p> <p>d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.</p>	<p>E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castलगuglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusìa, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»</p>
---	--	---

- e) al punto 22, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
- f) al punto 23, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
- g) al punto 25, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
- h) al punto 26, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
- i) al punto 27.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
- j) al punto 27.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
- k) al punto 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

## ALLEGATO II

L'allegato IV, parte B della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue:

- a) al punto 20.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
- b) al punto 20.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
- c) al punto 20.3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«LV, SI, SK, FI»
- d) al punto 22, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
- e) al punto 23, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
- f) al punto 25, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
- g) al punto 26, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
- h) al punto 27.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
- i) al punto 27.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
- j) al punto 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:  
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
- k) il testo di cui al punto 31 è sostituito dal seguente:

«31. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi originari di E, F (eccetto la Corsica) e CY	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1:</p> <p>a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli, oppure</p> <p>b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; la constatazione recherà un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.</p>	EL, F (Corsica), I, M, P»
---	---	---------------------------